

**IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLA ATTUAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

A partire dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il “regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007. Il regolamento, che ha sostituito, modificandola sostanzialmente, la precedente versione approvata dal C.N.F. il 18 gennaio precedente, ha introdotto l'obbligo per ogni avvocato (ma anche per ogni patrocinatore, come invece non era previsto nella precedente versione del regolamento) *“di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale”,* frequentando “eventi formativi” ovvero mediante attività diverse a contenuto formativo; specificamente, il regolamento del C.N.F. definisce formazione professionale continua *“ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense”.*

Il dovere deontologico di formazione e aggiornamento era, come noto, già esistente nel nostro ordinamento professionale, essendo previsto all'art. 13 del codice deontologico forense (“dovere di aggiornamento professionale”) che *“è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense”.*

Con il regolamento del C.N.F. si può quindi dire che sia stato specificato analiticamente in che cosa si deve tradurre tale dovere, e quali siano le condizioni alle quali l'obbligo di formazione deve intendersi assolto dall'iscritto. In pratica, il C.N.F. ha esercitato il proprio potere regolamentare dettando una normativa specifica, che attribuisce una portata concreta a un dovere che, sino ad allora, era enunciato in termini generali, e ne stabilisce le pratiche modalità di assolvimento.

Nel preambolo al proprio regolamento, il C.N.F. ha infatti richiamato espressamente l'obbligo che grava sull'iscritto *“di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e*

del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi" (canone II dell'art. 13 del codice deontologico forense).

In merito ai profili deontologici discendenti dall'obbligo di formazione, va posto in assoluto rilievo che il regolamento del C.N.F. – all'art. 6 – si cura di specificare che *“costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione”*.

Alla approvazione del regolamento, il C.N.F. ha fatto seguire, il 20 settembre 2007, una corposa relazione illustrativa, che è reperibile nell'area “formazione continua” che è stata creata nel sito del nostro Consiglio (www.ordineavvocatibologna.net). E' comunque auspicata la emissione da parte del C.N.F. di quelle “norme di attuazione e di coordinamento” del proprio regolamento che sono previste all'art. 10 del regolamento stesso, ma che ad oggi il C.N.F. non ha ancora varate.

Il nostro Consiglio ha approvato il 22 ottobre 2007 una propria “circolare attuativa e interpretativa” del regolamento del C.N.F., avvalendosi di una propria commissione costituita allo scopo e formata dai Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli (designato dal Consiglio referente della commissione), Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo (il quale dal 3 marzo 2008 è divenuto referente in sostituzione dell'avv. Berti Arnoaldi Veli, eletto Consigliere Segretario). All'interno della commissione, a partire dal mandato consiliare 2010-2011, il Consigliere avv. Chiara Rigosi ha avvicinato il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico.

Con l'approvazione della circolare (a valere a tutti gli effetti quale delibera di rango regolamentare), il Consiglio ha inoltre delegato alla “commissione formazione” tutte le attività istruttorie finalizzate all'accREDITAMENTO degli “eventi formativi” e alla verifica delle posizioni dei singoli iscritti, ai quali al termine di ciascun periodo di valutazione triennale dovrà essere riconosciuto l'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un numero adeguato di “crediti formativi”.

Nel frattempo, il 26 ottobre 2007 il Consiglio di presidenza del C.N.F. ha emesso una propria delibera di “esecuzione” del regolamento del C.N.F. con la quale ha stabilito – in espresso *“superamento della stretta interpretazione contenuta nella relazione di accompagnamento al regolamento del C.N.F.”* – che possono essere accREDITATI anche gli “eventi formativi” che si sono svolti nel periodo fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2007, i cui relativi crediti possono essere conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

Ciò ha portato il Consiglio dell'Ordine a integrare – con propria delibera del 12 novembre 2007 – la propria circolare, con la previsione della accreditabilità degli eventi svolti nel periodo fra il settembre e il dicembre 2007, a condizione comunque che la partecipazione degli iscritti all'evento risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita.

Infine, trascorsi ormai oltre due anni dalla entrata in vigore del “regolamento per la formazione professionale continua” emesso dal C.N.F., e in vista del compimento del primo triennio di valutazione dell'obbligo formativo, il Consiglio – anche sulla base delle istanze e richieste di chiarimenti presentate nei primi due anni – ha aggiornato, ulteriormente integrandola, la propria “circolare attuativa e interpretativa”.

Con l'ultimo aggiornamento, sono state in particolare precisate le disposizioni del regolamento del C.N.F. e dell'art. 17 *bis* del codice deontologico forense riguardanti la possibilità di spendita degli eventuali “settori di esercizio dell'attività professionale” e/o delle “materie di attività prevalente”, mediante una più dettagliata previsione dei relativi presupposti e limiti nonché di una articolata procedura per il conseguimento della relativa autorizzazione e per i successivi controlli da parte del Consiglio.

In occasione di quest'ultimo aggiornamento della circolare, il Consiglio ha inoltre esaminato altre situazioni di possibile riconoscimento di crediti, quali l'attività formativa svolta, tramite la docenza in materie giuridiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, dai docenti che non siano professori o ricercatori incaricati e dagli “studiosi non incardinati” (dottori e dottorandi di ricerca, altri collaboratori e giovani studiosi), sottoscrivendo una specifica convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza; e ha inoltre sottoscritto – insieme alla Fondazione Forense – una convenzione con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna, per il riconoscimento reciproco degli eventi formativi rispettivamente organizzati.

Il Consiglio dell'Ordine ha istituito un ufficio di segreteria per la “formazione continua”, collocato presso la sede del Consiglio nei locali che già ospitano l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (a metà dello scalone che porta al Consiglio, a palazzo Baciocchi). La segretaria addetta all'ufficio, dott. Mariafrancesca Pizzi, è a disposizione degli iscritti e dei soggetti organizzatori di “eventi formativi” per ogni chiarimento o necessità, negli orari di apertura dell'ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30) e anche

telefonicamente (al n. 051-644.81.18) o via *e-mail* (all'indirizzo formazione@ordineavvocatibologna.net), così come sono a disposizione degli interessati i Consiglieri della “commissione formazione”, nei rispettivi orari di ricevimento.

Nell'area “formazione continua” del sito del Consiglio dell'Ordine possono inoltre essere scaricati i moduli predisposti dal Consiglio per la eventuale richiesta di esonero dall'obbligo formativo, e – a beneficio dei soggetti organizzatori di eventi – per la richiesta di accreditamento di un evento formativo e per la registrazione dei partecipanti all'evento. Nell'area del sito sono inoltre pubblicati tutti gli “eventi formativi” che sono direttamente organizzati dal Consiglio dell'Ordine o che hanno ottenuto dallo stesso il patrocinio o l'accreditamento, così anche tutti gli “eventi formativi” organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese; nell'area del sito del Consiglio sono pubblicati anche il programma di tutti gli eventi che si svolgono a Bologna e provincia ma che, in virtù della loro natura seriale, sono accreditati dal Consiglio Nazionale Forense anzichè dal Consiglio dell'Ordine locale.

Mentre rimandiamo, raccomandandone attenta lettura, al testo integrale sia del regolamento del C.N.F. sia della circolare regolamentare del nostro Consiglio, diamo di seguito una panoramica riassuntiva dei principali contenuti del regolamento del Consiglio Nazionale Forense, così come integrato e attuato dal Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna.

Chi è soggetto all'obbligo di formazione continua?

Sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo “tutti gli avvocati iscritti all'Albo”, e poichè l'Albo è uno e uno solo, con alcune sezioni (elenchi) per particolari categorie di avvocati, si intende necessariamente che obbligati sono, oltre a tutti gli avvocati iscritti al cd. Albo ordinario, anche tutti coloro che sono iscritti negli elenchi speciali istituiti per: 1) gli addetti agli uffici legali di enti pubblici; 2) i docenti universitari a tempo pieno; 3) gli avvocati stabiliti.

Sono inoltre titolari dell'obbligo di formazione tutti i praticanti che siano stati abilitati al patrocinio, a condizione che – da una parte – abbiano già maturato la compiuta pratica e – dall'altra – che l'abilitazione al patrocinio non sia nel frattempo scaduta e quindi venuta meno.

E' stato specificato a chiare lettere nella relazione accompagnatoria del C.N.F., e in tal senso recepito dalla circolare del nostro Consiglio, che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto della iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto – o meno – dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera “marginale, episodica o

discontinua”: queste stesse aggettivazioni, utilizzate dal Consiglio dell’Ordine di Bologna nella propria “circolare attuativa e interpretativa” sono state riprese, nella loro esatta letteralità, dallo stesso C.N.F., che con il proprio parere n. 13 del 23 aprile 2009 (reso su quesito del Consiglio dell’Ordine di Milano) ha riaffermato il principio che *“anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo”*; e che, *“fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esonero dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un’espressa e altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell’Ordine”*.

Quando nasce e quanto dura l’obbligo di formazione?

I periodi di valutazione dell’adempimento dell’obbligo sono triennali e decorrono per ciascun iscritto dal 1° gennaio successivo alla iscrizione all’Albo ovvero al registro dei praticanti abilitati al patrocinio. Nel caso del praticante che, seppur già abilitato al patrocinio, ancora non abbia conseguito la certificazione della compiuta pratica, l’obbligo invece decorre dal 1° gennaio successivo alla consegna del certificato di compiuta pratica.

L’iscritto è obbligato alla “formazione continua”, il che vuol dire che l’obbligo cessa solamente con il venire meno della iscrizione all’Albo (e relativi elenchi speciali) o della abilitazione al patrocinio (sempre che, in questo secondo caso, non sia nel frattempo sopraggiunta la iscrizione all’Albo degli avvocati).

Il primo periodo di valutazione, per coloro che – alla data del 1° gennaio 2008 – erano già iscritti all’Albo degli avvocati o al registro dei praticanti abilitati (sempre che a tale data avessero già conseguito il certificato di compiuta pratica), decorre dal 1° gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2010.

Va tuttavia segnalato che il C.N.F., con propria delibera adottata il 22 gennaio 2011 ha concesso, esclusivamente a coloro che nel primo triennio (scaduto il 31 dicembre 2010) hanno conseguito almeno 35 crediti, una proroga sino al 31 luglio 2011 per conseguire i crediti residui, fermo l’obbligo di assolvere integralmente anche l’obbligo formativo del secondo triennio, in considerazione del fatto che *“si è trattata di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell’obbligo formativo”*.

Per coloro invece che si sono iscritti all’Albo (o che hanno conseguito la abilitazione al patrocinio e la compiuta pratica) dopo il 1° gennaio 2008, il C.N.F., con propria circolare

del 10 aprile 2009, ha chiarito i termini esatti nei quali si sostanzia l'obbligo formativo. In particolare, il C.N.F. ha previsto: a) per coloro il cui obbligo formativo sia sorto a partire dall'anno 2009 (e quindi per il primo triennio transitorio 2009-2011), che devono essere conseguiti nel triennio almeno 68 crediti formativi (almeno 9 nelle materie deontologica o ordinamentale), di cui almeno 12 nel 2009, almeno 18 nel 2010 e almeno 20 nel 2011; b) per coloro il cui obbligo formativo sia sorto a partire dall'anno 2010 (e quindi per il primo triennio transitorio 2010-2012), che devono essere conseguiti nel triennio almeno 83 crediti formativi (almeno 12 nelle materie deontologica o ordinamentale), di cui almeno 18 nel 2010, almeno 20 nel 2011 e almeno 20 nel 2012.

Che cosa sono i "crediti formativi"?

Il "credito formativo" è *"l'unità di misura della formazione continua"*. La partecipazione agli "eventi formativi" attribuisce un "credito formativo" per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione a ogni singolo "evento formativo". Ogni ora di partecipazione a ciascun "evento formativo" accreditato (o patrocinato) attribuisce un singolo "credito formativo", e ciò vale per tutti gli eventi, da chiunque organizzati purchè siano stati previamente accreditati (o patrocinati) da un Consiglio dell'Ordine o dal C.N.F.

Non vi sono tipologie di "eventi formativi" che attribuiscono o possono assegnare crediti di maggior valore di quelli di un altro evento: l'unico modo per accumulare più "crediti formativi" è quello di partecipare a più "eventi formativi", fermo restando quanto vedremo oltre per la possibilità di conseguire crediti anche mediante ulteriore e diversa "attività formativa".

Si richiama l'attenzione sul fatto che, per poter contare sul riconoscimento dei "crediti formativi", il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto necessario, specificandolo espressamente nella propria circolare, che la partecipazione agli "eventi formativi" di durata complessiva non superiore a quattro ore debba essere integrale e non parziale, seppure con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; e che, per gli "eventi formativi" di durata complessiva superiore a quattro ore, possa invece essere anche parziale, purchè in misura non inferiore all'80% della durata dell'evento formativo, considerato nel suo complesso. Ne consegue che, nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

Quanti “crediti formativi” bisogna conseguire?

Come regola generale, ogni iscritto deve conseguire in ciascun triennio almeno 90 “crediti formativi” (dei quali almeno 15 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia), con un minimo di almeno 20 crediti in ogni singolo anno formativo, dei quali almeno 4 nelle materie ordinarie (professionale e previdenziale) e deontologica.

Tuttavia, per il primo triennio 2008-2010 (a valere quale regime transitorio e sperimentale), i crediti complessivi da conseguire scendono a 50 (dei quali almeno 6, conteggiati complessivamente nel triennio, nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia), con un minimo di almeno 9 crediti per il primo anno formativo, di almeno 12 per il secondo e di almeno 18 per il terzo.

Ulteriormente, sempre solo per il primo triennio, i crediti complessivi scendono a 20 per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all'Albo. In quest'ultimo caso, non è previsto un numero minimo di crediti annuali da conseguire, ma solamente l'obbligo di conseguire almeno 20 crediti complessivi nell'arco dell'intero triennio. Per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anni di iscrizione all'Albo, rimane in ogni caso ferma la facoltà di richiedere l'esonero dall'obbligo formativo.

Ancora in via di deroga rispetto alla regola generale in forza delle quale in un triennio vanno conseguiti 90 crediti, il C.N.F., con propria delibera del 25 febbraio 2011, ha stabilito che nel secondo triennio 2011-2013 i crediti da conseguire sono limitati a 75, di cui almeno 15 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia, e che nei primi due anni del triennio (2011 e 2012) debbano essere conseguiti almeno 15 crediti annui, di cui almeno 4 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia.

Diverso è il discorso, come abbiamo visto sopra, per coloro che si sono iscritti all'Albo (o che hanno conseguito la abilitazione al patrocinio e la compiuta pratica) nel corso degli anni 2008 o 2009 (per i quali, rispettivamente, l'obbligo formativo sorge a partire dal 1° gennaio 2009 e 1° gennaio 2010): per costoro, i crediti da conseguire nel rispettivo primo triennio ammontano a 68 (di cui almeno 9 nelle materie deontologica o ordinamentale, con un minimo di 12 nel 2009, di 18 nel 2010 e di 20 nel 2011), e a 83 (di cui almeno 12 nelle materie deontologica o ordinamentale, con un minimo di 18 nel 2010, di 20 nel 2011 e di 20 nel 2012).

Come si conseguono i “crediti formativi”?

Il riconoscimento dei “crediti formativi” si può ottenere sia partecipando a “eventi formativi”, sia svolgendo determinate “attività formative”. Ogni iscritto può scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

Fra gli “eventi formativi”, attribuisce crediti la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a:

- a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali dell'avvocatura;
- c) altri eventi specificamente individuati, di volta in volta, dal C.N.F. e dai Consigli dell'Ordine.

Inoltre, attribuisce crediti il documentato svolgimento delle seguenti “attività formative”:

- a) relazioni o lezioni negli “eventi formativi” di cui sopra, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
- e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine.

Mentre, come abbiamo visto sopra, i “crediti formativi” per la partecipazione agli “eventi formativi” vengono attribuiti dal regolamento del C.N.F. sulla base del criterio rigido in forza del quale a ogni ora di partecipazione corrisponde la maturazione di un singolo credito, per quanto riguarda le “attività formative” il regolamento del C.N.F. ha lasciato alla discrezionalità del Consiglio dell'Ordine il criterio di assegnazione dei relativi “crediti formativi”, essendosi limitato a fissare il limite massimo di 12 crediti complessivi annuali per

le attività di cui alle lettere a), b) ed e), e di 24 crediti complessivi annuali per le attività di cui alle lettere c) e d).

Per tale motivo il Consiglio dell'Ordine, con la finalità di dettare criteri certi e conoscibili preventivamente dai propri iscritti, ha deliberato – fermi restando i limiti massimi annuali previsti dal regolamento del C.N.F. – di riconoscere n. 3 “crediti formativi” per ogni ora di relazione o lezione tenute in “eventi formativi” e n. 2 crediti per ogni ora di introduzione o moderazione degli eventi (ipotesi *sub a*), n. 1 credito ogni due pagine stampate di pubblicazioni in materia giuridica (ipotesi *sub b*), n. 3 crediti per ogni ora di lezione in caso di contratto di insegnamento (ipotesi *sub c*), n. 24 crediti fissi per la partecipazione come commissario agli esami da avvocato (ipotesi *sub d*), e n. 1 credito per ciascuna ora di svolgimento delle attività di studio svolte ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del regolamento del C.N.F.

Fra gli “eventi formativi” la cui frequentazione attribuisce “crediti formativi” vi sono anche, in forza di una convenzione per il riconoscimento reciproco degli eventi formativi rispettivamente organizzati che il Consiglio dell'Ordine, insieme alla Fondazione Forense, ha sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna. Gli “eventi formativi” organizzati dagli enti suddetti godono così del beneficio del riconoscimento automatico di accreditamento anche da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: nell'area del sito del Consiglio dell'Ordine Forense dedicata alla elencazione di tutti gli “eventi formativi” accreditati vi è un *link* ai siti degli enti convenzionati, ove sono pubblicati gli “eventi formativi” dagli stessi organizzati, che quindi gli avvocati sono abilitati a frequentare – in aggiunta a quelli organizzati, patrocinati o accreditati dal proprio Consiglio dell'Ordine – per conseguire “crediti formativi” idonei all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Va inoltre segnalato che il Consiglio, con le integrazioni alla propria circolare approvate il 21 luglio 2008, ha inteso dirimere alcuni dubbi che si erano sollevati in ordine alla riconoscibilità di “crediti formativi” a coloro che si trovino a svolgere attività di docenza universitaria in materie giuridiche, pur non essendo nè professori di prima o seconda fascia nè ricercatori incaricati di insegnamento: l'attività di insegnamento di coloro che non abbiano le suddette qualifiche formali è stata in ogni caso equiparata, ai fini del riconoscimento dei relativi “crediti formativi”, a quella dei relatori agli eventi formativi accreditati, ai docenti delle scuole forensi o di specializzazione per le professioni legali. Allo stesso modo, sono stati

equiparati ai “contratti di insegnamento” dei docenti universitari le attività di insegnamento svolte in ambito universitario da docenti titolari anche solamente di “moduli didattici”.

Con particolare riguardo alla attività di docenza in materie giuridiche svolta dai docenti che non siano professori o ricercatori incaricati e dagli “studiosi non incardinati” (dottori e dottorandi di ricerca, altri collaboratori e giovani studiosi), il Consiglio dell’Ordine ha sottoscritto il 9 aprile 2010 una specifica convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, che prevede che tale attività di docenza sia riconosciuta come “attività formativa” valida ai fini della maturazione di “eventi formativi” e quindi dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Inoltre, sempre con le integrazioni del 21 luglio 2008, il Consiglio ha regolamentato quelle “attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale”, delle quali il legale titolare dello studio ed organizzatore deve richiedere il preventivo accreditamento al Consiglio. In particolare, il Consiglio ha chiarito che le richieste di accreditamento di eventi formativi svolti in autonomia vengono prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi a parteciparvi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

Si segnala, sempre con riguardo alla organizzazione di “attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale”, che nella propria attività deliberativa il Consiglio ha ritenuto di precisare, in occasione di domande di accreditamento già presentate in relazione alle attività previste all’art. 4 n. 1 lett. E del regolamento del C.N.F., che il soggetto organizzatore dell’attività formativa da svolgersi nel proprio studio deve necessariamente disporre di uno studio organicamente strutturato ed autonomamente organizzato, non in via occasionale bensì stabile, in modo adeguato rispetto ai requisiti sia strutturali, sia organizzativi, sia dimensionali che consentono la organizzazione di attività formative interne allo studio e aperte anche alla partecipazione di soggetti esterni allo stesso; che tali requisiti dello studio organizzatore devono preesistere alla organizzazione delle “attività di studio e aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale”, e che gli stessi non possono pertanto essere conseguiti per l’occasione, tanto meno con la aggregazione temporanea di più avvocati appartenenti a diversi studi.

Il riscatto dei “crediti formativi” maturati prima del sorgere dell’obbligo formativo

Per il fatto che, come detto, l'obbligo formativo matura il 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo o nel registro dei praticanti abilitati (o di consegna del certificato di compiuta pratica, se successiva), può accadere che nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione (o di consegna del certificato) e il 1° gennaio successivo l'iscritto abbia comunque partecipato a “eventi formativi” o svolto “attività formativa”, su base non ancora obbligatoria e quindi volontaria. Per evitare che i relativi “crediti formativi” vadano perduti nella contabilità dei crediti da assolvere ai fini del rispetto dell'obbligo di formazione, è stata prevista – per i soli neoiscritti, quindi – la facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine che tali crediti vengano conteggiati, in aggiunta a quelli che il neoiscritto consegnerà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione (o di consegna del certificato di compiuta pratica).

Altra e diversa cosa è la possibilità di vedersi riconosciuti i “crediti formativi” maturati per la frequentazione di “eventi formativi” frequentati nel periodo fra il settembre e il dicembre 2007. Nel caso di cui sopra (il cd. “riscatto”), solamente i neoiscritti possono vedersi riconosciuti i “crediti formativi” maturati per la frequentazione di “eventi formativi” seguiti nel corso dell'anno (quale esso sia) della propria iscrizione, prima della data del 1° gennaio successivo nella quale sorge il proprio obbligo formativo; nel secondo caso, tutti gli iscritti indistintamente possono contare sul riconoscimento, per il solo anno 2008, dei “crediti formativi” maturati per la frequentazione di “eventi formativi” svolti nel periodo fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2007.

Chi è esonerato dall'obbligo di formazione continua?

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori con incarico di insegnamento.

Sono inoltre esonerati dal conseguimento dei (soli) “crediti formativi” aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia, in considerazione della attività istituzionale svolta, gli iscritti che ricoprono le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura. In questi casi, l'esonero dura per il solo periodo di esercizio della funzione.

Vi sono poi altri casi di possibile esonero, su domanda dell'interessato. Il Consiglio dell'Ordine può infatti esonerare, in tutto o in parte (limitatamente al periodo di durata dell'impedimento), l'iscritto dallo svolgimento della "attività formativa", nei casi di:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) superamento da parte dell'iscritto dei 40 anni di iscrizione all'Albo, tenuto conto del settore di attività professionale, della quantità e qualità della attività svolta e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

In caso di esonero parziale, il numero di "crediti formativi" da acquisire nel corso del triennio viene ridotto in misura proporzionale alla durata del periodo di esonero.

La fissazione di criteri generali per gli esoneri parziali è stata la principale ragione dell'intervento che il Consiglio ha inteso adottare con la propria delibera del 21 luglio 2008, con la quale ha ulteriormente integrato il testo della propria circolare. In sostanza, il Consiglio ha adottato alcuni criteri generali applicabili, principalmente, ai casi di parto e di successivo adempimento ai doveri connessi alla maternità e alla paternità, anche in questo caso con la finalità di rendere trasparenti e conoscibili agli iscritti i criteri che il Consiglio ha identificato per il riconoscimento di eventuali esoneri parziali, in modo da consentire alla platea degli iscritti la tempestiva programmazione dell'assolvimento del proprio obbligo formativo.

In particolare, nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a semplice richiesta dell'interessata, un esonero parziale che si traduce nel concreto in una riduzione pari alla metà dei crediti formativi annuali (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo). Per praticità, si è specificato che la riduzione potrà essere computata, a scelta dell'interessata, nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo.

Inoltre, nel caso di *"adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori"*, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a motivata richiesta degli interessati (e, quindi, non in modo automatico) e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre per l'occasione del parto, una ulteriore riduzione pari alla metà dei crediti formativi annuali (e dunque una riduzione di ulteriori 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

Anche in questo caso, la riduzione potrà essere computata, a scelta degli interessati, nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo: in questo modo, una iscritta che abbia partorito in un determinato anno avrà la facoltà di computare la prima riduzione (per il parto) nell'anno in cui ha partorito e di sommare la seconda riduzione (per il periodo post-parto) computandola nell'anno successivo.

Si segnala che il C.N.F., con il proprio parere n. 15 del 22 aprile 2010, ha equiparato al padre l'esonero parziale che il Consiglio dell'Ordine può concedere alla madre per il periodo post-parto, specificando che il Consiglio *“ben potrà disporre l'esonero parziale, anche adattando in via analogica la disciplina prevista nell'ambito del lavoro subordinato”*.

Per rimanere nell'ambito degli esoneri parziali riconoscibili alle iscritte che diventino madri, è stata anche introdotta in modo esplicito la possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di esonero parziale, nel caso di documentate situazioni di *“gravidezze a rischio”*, in presenza delle quali – al pari di una qualsiasi altra condizione di *“grave malattia o infortunio od altre condizioni personali”* – il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, sempre comunque a richiesta dell'interessato, un ulteriore periodo di esonero parziale mediante proporzionale riduzione dei *“crediti formativi”* da conseguire.

Allo stesso modo, potrà essere concessa una riduzione di crediti (a valere quale esonero parziale) per documentati, e diversi, problemi di salute propri o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

Nel caso invece in cui le patologie che affliggano l'iscritto siano così gravi da richiedere cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero integrale, temporaneo ovvero permanente.

Infine, nei casi di *“impedimento”* e di *“interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero”*, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'impedimento e della interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

Che cosa deve fare l'iscritto per tenere la contabilità dei “crediti formativi” maturati?

Al fine di facilitare la tenuta della contabilità dei *“crediti formativi”* via via maturati – salvo il potere di verifica e di attribuzione dei crediti da parte del Consiglio dell'Ordine al

termine di ciascun periodo triennale di valutazione – il Consiglio ha predisposto un libretto per la “formazione continua” che è stato distribuito agli iscritti, nel quale dovranno essere annotati, a cura dell’iscritto, tutti gli “eventi formativi” ai quali lo stesso partecipi e che siano stati organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Bologna o da altri Consigli o dal C.N.F. ovvero che da tali enti siano stati accreditati o patrocinati. Inoltre, l’iscritto dovrà annotarvi anche la ulteriore e diversa “attività formativa” che abbia svolto nel triennio.

Il libretto è concepito quale strumento di utilità per l’iscritto, il quale deve custodirlo e compilarlo personalmente in vista della sintetica relazione che al termine di ciascun triennio dovrà presentare al Consiglio, allorquando dovrà allegare fotocopia del proprio libretto. Non è quindi necessario che le annotazioni sul libretto vengano controfirmate dai soggetti organizzatori dei singoli “eventi formativi”; al momento della verifica da parte del Consiglio dell’Ordine, le risultanze del libretto verranno incrociate con le registrazioni risultanti dagli originali dei “fogli-presenza” che gli organizzatori degli “eventi formativi” avranno trasmesso al Consiglio dopo lo svolgimento degli stessi.

Nel corso del triennio, l’iscritto che frequenti “eventi formativi” può in teoria limitarsi a registrare la propria partecipazione al singolo evento sottoscrivendo (in entrata e in uscita) il foglio-presenze la cui compilazione l’organizzatore dell’evento deve obbligatoriamente curare, e ad annotare nel proprio libretto la partecipazione agli eventi; sarà poi obbligo dell’organizzatore trasmettere al Consiglio, dopo lo svolgimento dell’evento, l’originale del foglio-presenze, contenente la indicazione del nominativo di tutti i partecipanti, affinché il Consiglio possa, al termine del triennio, incrociare tali risultanze con quanto dichiarato dal singolo iscritto e risultante dal suo libretto.

Ciò detto, è comunque diritto dell’iscritto farsi rilasciare dagli organizzatori, al termine di ogni “evento formativo” patrocinato o accreditato oppure – quando ciò non sia possibile – nei giorni successivi, un attestato scritto di partecipazione, che l’organizzatore dell’evento ha il dovere di rilasciare a richiesta dell’interessato. Al riguardo, si ritiene che il soggetto organizzatore, qualora non disponga di una propria struttura di segreteria in grado di rilasciare gli attestati al termine dell’evento, possa anche attuare nel concreto il proprio dovere di rilascio degli attestati dando comunicazione ai partecipanti all’evento, nel corso dello svolgimento dello stesso, del luogo dove essi potranno, nei giorni a seguire, ritirare l’attestato della propria partecipazione (quale, ad esempio, lo studio di un referente del comitato organizzatore del singolo evento).

Una volta ottenuto l’attestato, l’iscritto ha l’obbligo di conservare tale documentazione a disposizione del Consiglio dell’Ordine, per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta al

momento del controllo e del riconoscimento dei “crediti formativi” maturati, al termine del triennio, per eventuali necessità.

Tutti coloro che già non l’abbiano fatto, sono invitati a ritirare il loro “libretto della formazione” presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell’Ordine, tutte le mattine dalle ore 9 alle 13, esibendo un documento di identità. E’ possibile ritirare anche libretti per conto di altri Colleghi, depositando delega scritta.

Che cosa deve fare l'iscritto per comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo?

Al termine di ogni triennio di valutazione (e quindi, per la prima volta, al termine del triennio 2008-2010), l'iscritto deve presentare al Consiglio una “sintetica relazione” sugli eventi frequentati e sulla ulteriore “attività formativa” svolta, contenente una dichiarazione d'onore riportante tutti i “crediti formativi” maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno (vale a dire, come risultanti dalla fotocopia del proprio libretto, che dovrà essere allegata alla “sintetica relazione”). Ogni altra documentazione, come ad esempio gli attestati di partecipazione ai singoli “eventi formativi”, dovrà essere depositata solamente a richiesta del Consiglio.

Nel regolamento del C.N.F., in realtà, è previsto a carico di ciascun iscritto l'onere di depositare la “sintetica relazione” al termine di ogni anno, e non del triennio. Tuttavia, tenuto conto che ciò, nella realtà dell'Ordine bolognese, si tradurrebbe nel recapito al Consiglio di un numero esorbitante e realisticamente non gestibile di relazioni con conseguente paralisi assoluta della segreteria del Consiglio e, mediamente, del Consiglio stesso, in via di prima applicazione del regolamento sulla formazione continua, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha optato per ritenere sufficiente la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, che andrà depositata o inviata al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, fermo in ogni caso restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F.

Con propria circolare inviata agli iscritti in data 30 novembre 2010, in vista della scadenza del primo triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine di Bologna ha dettato le modalità di deposito, da parte dei propri iscritti, della rendicontazione dei crediti formativi rispettivamente maturati.

Nella circolare, il Consiglio ha invitato tutti gli iscritti tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo a compilare, sottoscrivere e depositare – entro il termine del 28 febbraio 2011 – una “dichiarazione d’onore” (il cui modulo è stato allegato) nella quale

l'iscritto dichiara quanti crediti ha complessivamente conseguito nel triennio, specificando il numero conseguito in ciascun anno e indicando specificamente, sempre per ciascun anno, quanti crediti ha conseguito nella materia deontologica e ordinamentale.

Nell'occasione il Consiglio ha precisato che, in allegato alla dichiarazione d'onore, l'iscritto deve depositare – alternativamente – la fotocopia delle pagine compilate del proprio “libretto per la formazione continua” oppure una breve relazione nella quale vengono elencati tutti gli “eventi formativi” frequentati e/o la “attività formativa” svolta ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del C.N.F. e della circolare del Consiglio (fra la quale, ad esempio, quella svolta in qualità di docente, relatore o moderatore a convegni o conferenze).

E' stato inoltre chiarito che non è necessario depositare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna, mentre occorre invece depositare – affinché il Consiglio possa svolgere le dovute verifiche – copia (non gli originali) degli attestati di partecipazione agli eventi formativi frequentati che si sono svolti fuori della Provincia di Bologna o che comunque non sono stati accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna.

L'accreditamento degli “eventi formativi”

Per potere attribuire “crediti formativi”, i singoli “eventi formativi” devono necessariamente ottenere il preventivo accreditamento dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine del luogo dove il singolo evento si svolge.

I soli eventi che non devono essere previamente accreditati sono quelli organizzati dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine, il quale li può organizzare direttamente ovvero indirettamente, avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese e del comitato di “Prassi Comune”, ovvero ancora condividendo l'organizzazione degli eventi con altri soggetti organizzatori.

Gli eventi che devono essere accreditati dal Consiglio dell'Ordine sono quelli da chiunque organizzati nell'ambito territoriale del Consiglio. E' invece riservato al C.N.F. l'accreditamento degli eventi da svolgersi all'estero, o che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti.

Inoltre, compete al C.N.F. stipulare con la Cassa Forense e con le associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi organizzati dalla Cassa e dalle

associazioni. Ad oggi, le associazioni riconosciute dal Congresso nazionale forense sono nove: l'A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori), l'A.N.F. (Associazione Nazionale Forense), l'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l'U.I.F. (Unione Italiana Forense), l'U.N.C.C. (Unione Nazionale delle Camere Civili), l'U.C.P.I. (Unione Camere Penali Italiane), la S.I.A.A. (Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti), l'U.N.C.A.T. (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) e l'A.G.I. (Associazione dei Giuslavoristi Italiani).

In ogni caso, gli “eventi formativi” che possono essere accreditati sono, indifferentemente, quelli inseriti in un programma che elenca più eventi, purchè singolarmente e analiticamente identificati, oppure eventi singoli, da accreditare di volta in volta. Non è quindi obbligatorio, ai fini di ottenere l'accreditamento, presentare necessariamente programmi comprendenti più incontri. Tuttavia, l'accreditamento (così come il patrocinio) concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo “evento formativo”; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio deve essere ripetuta.

Con le integrazioni deliberate il 21 luglio 2008, il Consiglio si è soffermato sugli “eventi formativi” che, pur non previamente accreditati, siano stati organizzati da soggetti ritenuti particolarmente qualificati ai fini formativi e non rientranti nelle categorie già esaminate, vale a dire le Facoltà di Giurisprudenza e il C.S.M., il quale svolge una apprezzata attività di formazione e aggiornamento professionale, aperta anche alla partecipazione dell'avvocatura, sia a livello centrale che in sede decentrata, negli ambiti distrettuali. Con riguardo agli “eventi formativi” organizzati dalle Facoltà di Giurisprudenza e dal C.S.M. (vuoi in sede centrale, vuoi in quella distrettuale) e dei quali tali enti non si siano premurati di ottenere il preventivo accreditamento, si è prevista la possibilità, a richiesta del singolo avvocato che abbia partecipato a tali eventi, di richiedere al Consiglio il riconoscimento dei relativi “crediti formativi”, naturalmente a condizione che la regolare partecipazione venga certificata da documentazione idonea (e cioè *“adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati”*), a cura e nell'interesse del legale interessato a ottenere il riconoscimento dei crediti formativi.

Quanto è stato previsto espressamente per la partecipazione agli “eventi formativi” non accreditati organizzati dalle Facoltà di Giurisprudenza e dal C.S.M., può comunque essere ritenuto applicabile per ogni altro “evento formativo” non accreditato e che sia stato organizzato da enti diversi: ai sensi dell'art. 3 lett. C del regolamento del C.N.F., il Consiglio ha infatti la facoltà di riconoscere la attribuibilità di “crediti formativi” ad *“altri eventi*

specificamente individuati dal Consiglio dell'Ordine", a condizione naturalmente che sia il singolo iscritto a farne espressa e documentata richiesta al Consiglio.

L'iter della domanda di accreditamento

La domanda deve essere presentata, corredata da una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la valutazione dell'evento, al Consiglio dell'Ordine o al C.N.F., a seconda della rispettiva competenza, i quali hanno quindici giorni di tempo per pronunciarsi. Se non lo fanno, vale il silenzio-assenso e l'evento si intende automaticamente accreditato. Tuttavia, con le integrazioni alla circolare introdotte il 21 luglio 2008, il Consiglio ha previsto che il termine di quindici giorni rimanga sospeso nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo, onde evitare che il silenzio-assenso possa maturare in periodi nei quali il Consiglio non abbia la possibilità di formalmente riunirsi per deliberare in adunanza.

Il Consiglio dell'Ordine e il C.N.F., comunque, entro il termine di maturazione del silenzio-assenso, possono richiedere all'organizzatore informazioni o documentazione integrativa; in tal caso, che può anche reiterarsi qualora i chiarimenti forniti si rivelino non sufficienti, il termine di quindici giorni ricomincia a decorrere dalla data di deposito delle integrazioni o dei chiarimenti. E' per tale motivo che è fortemente consigliato ai soggetti organizzatori di "eventi formativi" formulare la richiesta di accreditamento con ampio e congruo termine rispetto alla data di programmato svolgimento dell'evento.

Per la presentazione delle domande di accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, gli organizzatori sono invitati a utilizzare il modulo di richiesta predisposto dalla "commissione formazione" del Consiglio, che è reperibile e scaricabile nell'area "formazione continua" del sito del Consiglio.

In ogni caso, al momento del deposito o invio della domanda di accreditamento (o di patrocinio), l'organizzatore dell'"evento formativo" deve anche trasmettere al Consiglio dell'Ordine il programma dell'incontro in formato elettronico (di dimensione non superiore a 500 kb), all'indirizzo *e-mail* formazione@ordineavvocatibologna.net. Il Consiglio cura infatti la pubblicazione di tutti gli eventi accreditati e patrocinati nell'apposita area del proprio sito, affinché tutti gli interessati possano avere la panoramica completa e aggiornata di tutti gli "eventi formativi" su piazza, da chiunque organizzati.

All'atto dell'accREDITamento, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di "crediti formativi" attribuibili per ciascun evento formativo. Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accREDITamento (o il patrocinio) dell'"evento formativo", gli organizzatori devono pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura non modificabile: *"evento formativo accREDITato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*, indicando anche il numero dei crediti formativi attribuiti dal Consiglio all'evento.

Il patrocinio degli "eventi formativi"

La relazione illustrativa del regolamento del C.N.F. ha precisato che, oltre agli "eventi formativi" accREDITati, attribuiscono parimenti "crediti formativi" quegli eventi che, anziché l'accREDITamento, abbiano ottenuto dal Consiglio dell'Ordine il patrocinio. La concessione del patrocinio all'evento presuppone, infatti, che il Consiglio abbia proceduto a un previo giudizio di sua coerenza con le tematiche di interesse e pertinenza per il professionista forense, oltre che di interesse del Consiglio alla condivisione dell'evento, e anche una valutazione di serietà dell'evento, il quale naturalmente deve comunque rientrare, come sua tipologia, fra quelli tipizzati nel regolamento del C.N.F.

In presenza di una richiesta di patrocinio morale, il Consiglio dell'Ordine continuerà naturalmente a essere libero di valutare nella propria insindacabile autonomia se concederlo o meno, esattamente come accade a tutt'oggi e come è sempre stato, con l'unica novità che, a partire dagli "eventi formativi" che si terranno dal 1° gennaio 2008, la mancata concessione del patrocinio non comporterà automaticamente il diniego dell'accREDITamento, che tuttavia è bene che venga sempre specificamente richiesto, quanto meno in via subordinata, all'atto della domanda di patrocinio che venga formulata anche con la finalità di rendere l'evento idoneo al riconoscimento di "crediti formativi".

Che cosa devono fare gli organizzatori di "eventi formativi" per certificare la partecipazione agli eventi?

Al fine di potere validamente assegnare "crediti formativi", un evento non deve limitarsi a essere previamente accREDITato o patrocinato: ci sono infatti altre attività che gli organizzatori devono obbligatoriamente svolgere durante e dopo l'evento, pena il mancato riconoscimento ai partecipanti, da parte del Consiglio dell'Ordine, dei corrispondenti "crediti formativi".

Nel corso dell'evento, spetta agli organizzatori degli eventi accREDITati o patrocinati registrare la presenza dei singoli partecipanti all'evento. In attesa che la registrazione possa

essere fatta a mezzo di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, che dovranno essere autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, gli organizzatori sono tenuti a utilizzare per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenze predisposto dal Consiglio dell'Ordine, che è pubblicato sul sito dello stesso. Utilizzando tale modulo si dovranno registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e raccogliere, oltre al nominativo dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita.

Al fine di evitare il più possibile file all'ingresso degli “eventi formativi”, causate dalla necessità dei partecipanti di registrarsi, si consiglia vivamente agli organizzatori di predisporre i fogli-presenza con i nominativi già stampati, in ordine alfabetico, dei partecipanti che abbiano previamente comunicato, rispondendo a invito in tal senso che gli organizzatori abbiano avuto premura di formulare, la propria programmata partecipazione al singolo “evento formativo”.

Entro otto giorni dalla fine dell’“evento formativo” (e quindi, nel caso di eventi che si compongono di più incontri, entro otto giorni dal termine dell’ultimo incontro), gli organizzatori devono recapitare al Consiglio dell'Ordine l'originale dei fogli-presenza, affinché il Consiglio possa farvi riferimento al momento di esercizio del proprio potere-dovere di controllo e di riconoscimento dei “crediti formativi” maturati dagli iscritti.

Vale inoltre quanto già detto sopra riguardo all’obbligo, e relative modalità attuative, che grava sugli organizzatori di rilasciare gli attestati di partecipazione a ogni singolo “evento formativo”, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

***Come esercita il Consiglio dell'Ordine il controllo sull'effettivo
assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto?***

Il controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto dell'elevato numero di iscritti all'Albo e relativi registri speciali e al registro dei patrocinatori (ad oggi, oltre cinquemila) che rende difficile – ma non impossibile – il controllo generalizzato, potrà essere a campione, nella percentuale e con le modalità che il Consiglio si riserva di stabilire. Inoltre, il Consiglio potrà procedere al controllo in ogni caso in cui ciò appaia opportuno. Il Consiglio si sta comunque attrezzando affinché il controllo sia il più capillare possibile, e non è affatto escluso che l’effettivo controllo possa venire esercitato nei confronti di tutti gli iscritti.

Ai fini della attribuzione dei “crediti formativi” maturati, il controllo verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore dell'iscritto (e della allegata fotocopia del suo “libretto della formazione”) con le

risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli “eventi formativi”, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, nonchè con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

Insieme alla relazione, l'iscritto non ha l'onere di depositare al Consiglio la documentazione inerente la propria partecipazione a “eventi formativi” o comunque relativa allo svolgimento di “attività formativa”; dovrà depositarla o esibirla, avendo il dovere di conservarla, solamente nel momento in cui il Consiglio gliene faccia eventualmente richiesta, al termine di ciascun triennio di valutazione.

All'esito del controllo, il Consiglio attribuisce agli eventi e alle attività formative documentate il corrispondente numero di “crediti formativi”, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del C.N.F., e può richiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli “eventi formativi” chiarimenti e documentazione integrativa della sintetica relazione che, in ogni caso, l'iscritto deve presentare al Consiglio al termine di ogni triennio.

E' espressamente previsto dal regolamento del C.N.F. che, ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dell'Ordine non attribuisce i “crediti formativi” per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

La indicazione dei “settori di esercizio” e delle “materie di attività prevalente”

Un assolvimento dell'obbligo formativo mirato al conseguimento di “crediti formativi” in una determinata materia è suscettibile di costituire il presupposto per una indicazione deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 *bis* del codice deontologico forense, dei “settori di esercizio dell'attività professionale” e delle “materie di attività prevalente”. In attesa che prenda forma e sostanza la identificazione di vere e proprie “specialità” delle quali il legale possa validamente fregiarsi, è stato stabilito il criterio in forza del quale il legale può – per lo meno, allo stato attuale – legittimamente dirsi esercitante uno o più “settori di esercizio dell'attività professionale” e/o una o più “materie di attività prevalente”.

Il criterio, tradotto in norma regolamentare, prevede che l'iscritto che consegua un determinato numero minimo annuo (30, ridotti a 10 per il periodo sino al 2011) di “crediti formativi” in una determinata materia possa validamente spendere, a partire dall'anno successivo, l'indicazione del relativo “settore di esercizio” o della relativa “attività prevalente” in tutte le comunicazioni dirette a terzi. Di contro, ne consegue che la spendita della indicazione di determinati “settori di esercizio” o di “attività prevalente” al di fuori delle condizioni previste dal regolamento è invece arbitraria e deontologicamente non corretta.

Il riconoscimento della possibilità di indicare (“spendere” nei confronti dei terzi) uno o più “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente” di esercizio della attività professionale passa necessariamente per un vaglio positivo da parte del Consiglio dell’Ordine, che deve verificare il regolare conseguimento dei crediti formativi necessari.

Con l’ultimo aggiornamento della propria circolare il Consiglio dell’Ordine ha dettato una disciplina analitica del procedimento di autorizzazione alla spendita dei “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente”, innanzitutto distinguendo i primi rispetto alle seconde. I primi, di carattere più generale, sono stati identificati tassativamente in cinque settori: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario e diritto internazionale e comunitario. Le seconde, a contenuto più specificamente caratterizzante, sono state identificate tassativamente in tredici attività: diritto dell’immigrazione, diritto di famiglia e delle persone, diritto del lavoro, diritto commerciale e concorsuale, diritto bancario, diritto industriale, locazione e condominio, conciliazione e arbitrato, diritto penale dell’economia, diritto penale minorile, diritto urbanistico, contratti e appalti pubblici e diritto sportivo.

Al fine di evitare un possibile accumulo di troppi “settori di esercizio” e/o “attività prevalenti”, il Consiglio ha ritenuto – anche nell’interesse dei soggetti destinatari della informazione sui settori e attività conseguiti dal singolo avvocato – di introdurre una disciplina limitativa della possibilità di spendere tali titoli distintivi, limitando il numero di settori e di attività che l’avvocato può legittimamente essere autorizzato a spendere: non è infatti possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di tre “settori di esercizio” e/o di “attività prevalenti”, complessivamente. All’interno del numero massimo di tre indicazioni, non è in ogni caso possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di due “settori di esercizio”.

E’ infine stato previsto, in coordinamento con quanto previsto nel regolamento del C.N.F., che la autorizzazione alla spendita dei “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente” potrà essere concessa dal Consiglio non prima della scadenza del primo triennio (2008-2010) di valutazione, anche perchè la verifica all’esito della quale il Consiglio potrà concedere tale autorizzazione avrà ad oggetto sia il puntuale adempimento dell’obbligo formativo triennale sia il regolare conseguimento nell’anno 2010 di almeno 10 crediti formativi in una delle materie che sono state indicate come settori o attività riconosciuti.

Per i trienni di valutazione successivi al primo (quindi, a partire dall’anno 2011), l’iscritto che voglia mantenere o conseguire la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” dovrà, al termine di ciascun anno, rinnovare ovvero depositare la richiesta di autorizzazione, allegando idonea documentazione comprovante la

maturazione nell'anno di almeno 10 crediti formativi in ciascuna materia già oggetto di precedente autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente" (ovvero in una di quelle materie tipiche che il Consiglio ha tassativamente identificate e indicate, nel caso di prima richiesta di autorizzazione).

In ogni caso, la autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente" dovrà sempre essere accompagnata dalla verifica da parte del Consiglio del positivo raggiungimento nel corso di ogni anno, oltre che dei 10 crediti nel settore o nella materia "specialistica", comunque di almeno 20 crediti formativi (di cui almeno 4 in deontologia o nelle materie ordinamentali) in generale, poichè non è concepibile che un avvocato possa venire autorizzato a fregiarsi nei confronti dei terzi del riconoscimento di un "settore di esercizio" o di una "attività prevalente", indipendentemente dalla verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo generale.

Nel caso in cui la suddetta autorizzazione venga concessa dal Consiglio per un anno, il mancato rinnovo della richiesta di autorizzazione per l'anno successivo comporta la decadenza automatica dalla autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente".

Bologna, 12 aprile 2011